



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Prot. 132876/RU/2013

Roma, 26 NOV. 2013

All'Ordine interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
ordine.lazio@pec.chimici.org
(rif. foglio prot. n. 412/FM/as/13 del 5.11. 2013)

e, p.c. Al Consiglio Nazionale dei Chimici
cnc@chimici.it

OGGETTO: Obbligo di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1482".

In merito alla nota di codesto Ordine interregionale prot. n. 412/FM/as/13 del 5 novembre 2013 – concernente l'obbligo di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 – ci si limita a osservare che l'art. 28 della Costituzione così dispone: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro Aronica